



SOSPENSIONE DEI TERMINI PREVISTI DALLA DELIBERA N. 19602 DEL 4 MAGGIO 2016 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DELL'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF) E ALL'ADOZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante *“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”*;

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante *“Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262”*, successivamente abrogato dall'art.10, comma 12, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art.10, comma 12, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, il richiamo all'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotti dall'art. 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante *“Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)”*, deve intendersi ora riferito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all'istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all'adozione del regolamento di attuazione del citato art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 2007;

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

CONSIDERATO, in particolare, l'art. 1, comma 2, del predetto decreto ai sensi del quale: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (ndr. procedimenti civili e penali), ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.”*;

RAVVISATA l'esigenza di sospendere i termini previsti dal regolamento adottato con la citata delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 al fine di limitare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui procedimenti che si svolgono dinanzi all'Arbitro, assicurando comunque la continuità delle attività;

DELIBERA:

Articolo 1
(Sospensione dei termini previsti dalla delibera n. 19602 del 4 maggio 2016)

Tutti i termini previsti dal regolamento adottato con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 sono sospesi dalla data della presente delibera sino al 22 marzo 2020.

La presente delibera è pubblicata sul Bollettino della Consob.

IL PRESIDENTE

firma 1